

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4 DEL 29.04.2019

SCHEMA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN PIETRO MOSEZZO E GRANOZZO CON MONTICELLO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - ART. 98 COMMA 4 D.LGS. 267/00 E SS.II.MM.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, in San Pietro Mosezzo (NO) presso la sede Comunale in Via Marinone n° 13.

TRA

- Il Comune di San Pietro Mosezzo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Tommaso Difonzo, nato a Bari (Ba) il 25.01.1951, domiciliato per la carica in San Pietro Mosezzo (NO), Via Marinone n° 13, amministratore pubblico, che agisce, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. in nome e per conto del Comune di San Pietro Mosezzo (NO), Codice Fiscale (Comune) n° 00415190032;
- Il Comune di Granozzo con Monticello, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Paolo Paglino, nato a Granozzo con Monticello (NO) il 05 luglio 1962, domiciliato per la carica in Granozzo con Monticello (NO), Via Matteotti n° 15, amministratore pubblico, che agisce ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in nome e per conto del Comune di Granozzo con Monticello (NO), Codice Fiscale (Comune) n° 80013960036.

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n° 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n° 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che l'Ex Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione in forza all'art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, del D.L. n° 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ha provveduto:
 - a) con deliberazione n° 150 del 29/07/1999, a disciplinare la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
 - b) - con deliberazione n° 135 del 25/5/2000 e n° 164 del 27/7/2000, ad esprimere alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
 - c) - con deliberazione n° 113 del 2/5/2001, a fornire un'interpretazione autentica della precitata delibera n° 150 del 1999;
 - d) - con deliberazione n° 270 del 6/9/2001, a fornire alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

- che il Comune di San Pietro Mosezzo, con deliberazione Consiliare n° _____ in data _____ ha provveduto all'approvazione del presente Atto di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
- che il Comune di Granozzo con Monticello, con deliberazione Consiliare n° 4 in data 29.04.2019 ha provveduto all'approvazione del presente Atto di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, da registrarsi in caso d'uso, tra il Comune di San Pietro Mosezzo e il Comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione.

1) I Comuni di San Pietro Mosezzo e Granozzo con Monticello, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, 3° comma del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. n° 465/1997, stipulano la presente convenzione, per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, di Statuto, di Regolamento o provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

1) Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di San Pietro Mosezzo, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

2) Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n° 465 e s.m.i..

3) La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di San Pietro Mosezzo e Granozzo con Monticello.

4) Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di Legge e di regolamenti vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali, attuale Ufficio di Missione. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di San Pietro Mosezzo, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Ex Sezione Regionale dell'Agenzia, attuale Ufficio di Missione; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

5) In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di San Pietro Mosezzo nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

6) Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito gli ulteriori Sindaci dei Comuni convenzionati, provvederà altresì:

a) ad indicare alla competente Ex Agenzia, attuale Ufficio di Missione, il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;

b) a richiedere all'Ex Agenzia, attuale ufficio di Missione, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro.

1) Il Segretario Comunale, dipendente dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di San Pietro Mosezzo e Granozzo con Monticello.

2) Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

3) Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Ex Agenzia Autonoma, attuale Ufficio di Missione.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

1) Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile rispetto all'orario settimanale, stante la necessità di correlarlo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione, con riferimento in via organizzativa quindi:

- Comune di San Pietro Mosezzo: 75% delle ore contrattuali;

- Comune di Granozzo con Monticello: 25% delle ore contrattuali.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 - Forme di consultazione.

1) I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

2) In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

a) Nomina del Segretario Comunale;

b) Revoca del Segretario Comunale;

c) Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

1) Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di San Pietro Mosezzo e Granozzo con Monticello, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

2) Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di San Pietro Mosezzo, comprese le

spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno altresì erogati di massima dal Comune di San Pietro Mosezzo le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

3) Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

4) Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di San Pietro Mosezzo 75% (settantacinquepercento);

- A carico del Comune di Granozzo con Monticello 25% (venticinquepercento).

5) Tale riparto sarà previamente approvato con Determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

6) Il Comune di San Pietro Mosezzo, nella sua veste di Comune Capo Convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Granozzo con Monticello.

7) Il Comune convenzionato di Granozzo con Monticello dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente; la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo Convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati l'interesse legale di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

8) A garanzia degli obblighi convenzionali assunti, il Comune di Granozzo con Monticello rilascerà, a favore del Comune Capo Convenzione di San Pietro Mosezzo, idonea delega di pagamento, emessa dal proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

9) Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Granozzo con Monticello, il rimborso delle spese di viaggio in base al costo chilometro pari ad 1/5 (un quinto) della benzina al tempo, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni

collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale.

10) Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, sono a carico del Comune di Granozzo con Monticello. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione di San Pietro Mosezzo, seguendo il tracciato viario più breve per accedere alla sede del Comune di Granozzo con Monticello, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

11) I diritti di Segreteria ove spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n° 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "C", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di legge dello stipendio di godimento ai sensi della normativa vigente.

12) Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale.

In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.

1) La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla assunzione in servizio del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.

2) La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n° 150/1999 ove applicabile.

b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della Convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale

convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").

c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione di San Pietro Mosezzo (ai sensi della deliberazione C.N. n° 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

1) I Comuni aderenti alla Convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente Convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori funzioni e/o servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norma di chiusura.

1) Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

2) La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di San Pietro Mosezzo e Granozzo con Monticello, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n° 465, alla ex Sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Pietro Mosezzo, lì

IL SINDACO DEL COMUNE SAN PIETRO MOSEZZO - CAPO CONVENZIONE

dott. Tommaso Difonzo _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

dott. Paolo Paglino _____